

✱ S. P. Q. R.  
**COMUNE DI ROMA**

Deliberazione n. 55

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ANNO 1995

VERBALE N. 19

Seduta Pubblica del 27 febbraio 1995

Presidenza: GASBARRA - BALDONI - LAURELLI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno di lunedì ventisette del mese di febbraio, alle ore 15,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 13237 al 13296, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Enrico GASBARRA il quale dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Vice Sindaco Tocci Walter.

( O M I S S I S )

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 16,20 — il PRESIDENTE dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sotto-riportati n. 42 Consiglieri:

Agostini Roberta, Alfano Salvatore, Alibrandi Antonio, Anderson Guido, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cirinnà Monica, Cutrufo Mauro, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, De Nardis Paolo, De Petris Loredana, Esposito Dario, Foschi Enzo, Francese Carlo Andrea, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasbarra Enrico, Lobefaro Giuseppe, Magiar Victor, Migliorini Sergio, Milana Riccardo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Pompili Massimo, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Sodano Ugo, Teodorani Anna, Valentini Daniela.

ASSENTI:

Augello Antonio, Barbarò Claudio, Buontempo Teodoro, Del Fattore Sandro, Di Francia Silvio, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Flamment Carlo, Fotia Carmine Salvatore, Gemmellaro Antonino, Ghini Massimo, Graziano Emilio Antonio, Laurelli Luisa, Montini Emanuele, Rampelli Fabio, Ricciotti Paolo, Ripa Di Meana Vittorio, Valeriani Giacomo.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione, agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza dei Consiglieri Ricciotti e Ripa Di Meana, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri De Lorenzo, Monteforte e Santillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto anche gli Assessori Borgna Giovanni, Lanzillotta Linda e Sandulli Piero.

( O M I S S I S )

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: Augello Antonio, Fioretti Pierluigi, Montini Emanuele e Rampelli Fabio.

( O M I S S I S )

A questo punto il Presidente Gasbarra esce dall'Aula e il Vice Presidente Adalberto BALDONI, assume la Presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

A questo punto, oltre ai Consiglieri precedentemente indicati, risultano presenti anche i seguenti altri: Barbaro Claudio, Di Francia Silvio, Fotia Carmine Salvatore, Gemmellaro Antonino, Graziano Emilio Antonio e Laurelli Luisa.

( O M I S S I S )

A questo punto la Vice Presidente Luisa LAURELLI assume la Presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

A questo punto il PRESIDENTE designa quali scrutatori i Consiglieri Aversa e Foschi in sostituzione dei Consiglieri De Lorenzo e Monteforte.

( O M I S S I S )

#### 17ª Proposta (Dec. della G. C. del 8-2-1995 n. 14)

### **Definizione delle varianti progettuali da autorizzare rispetto a quelle indicate nel P.U.P. per la realizzazione dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989 numero 122 art. 9 comma 4.**

Premesso che il Comune di Roma, con deliberazione del Commissario Straordinario numero 2671 del 3 ottobre 1989, ha adottato il Programma Urbano Parcheggi per il triennio 1989/1991, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122, e, con successive deliberazioni consiliari n. 904 del 13 dicembre 1990 e n. 442 del 17 dicembre 1991, ha adottato le revisioni a detto programma;

Che la Regione Lazio ha approvato detto programma e le revisioni dello stesso, rispettivamente con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12557 del 17 dicembre 1989, n. 2917 del 16 aprile 1991 e 3043 del 22 aprile 1992;

Che in detto programma sono inseriti interventi proposti da privati per la realizzazione, su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili (art. 9 comma 4 legge n. 122/1989), previa cessione del diritto di superficie;

Che, con l'inserimento nel programma delle proposte formulate da privati, l'Amministrazione si è comunque riservata la facoltà di definire in modo analitico gli aspetti tecnico-amministrativi,

che possono, in tutto o in parte, pregiudicare la fattibilità dell'intervento sulla base dall'indagine e degli approfondimenti progettuali tipici della fase esecutiva.

Che, di conseguenza, il solo inserimento delle proposte nel Programma Urbano dei Parcheggi non ha costituito, né costituisce titolo alla realizzazione dell'opera, né pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di non dar luogo alla stessa realizzazione;

Che in conseguenza dell'approvazione regionale, è stata richiesta ai proponenti l'elaborazione dei progetti esecutivi e sono stati, a tal fine, presentati, per le successive valutazioni e determinazioni, alcuni progetti;

Rilevata, attraverso l'istruttoria dei progetti presentati l'impossibilità di realizzare numerosi parcheggi pertinenziali interrati nel sottosuolo di aree stradali, ex art. 9 comma 4 legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i dati planivolumetrici indicati nel P.U.P., per l'esistenza sia di sottoservizi, il cui spostamento vanificherebbe l'economicità dell'intervento, sia di alberature di interesse storico-ambientale, nonché di preesistenze archeologiche;

Rilevato che gli interventi nel sottosuolo di aree stradali prevedono per la maggior parte dei parcheggi la realizzazione di un solo livello e ciò per mera scelta del proponente, non supportata da alcuna ragione tecnica;

Considerato che la soluzione progettuale ad un solo livello interrato, di ridotta economicità per pari numero di posti auto in confronto a soluzioni a più livelli, interessa una maggiore area di sottosuolo pubblico e, di conseguenza, causa un maggiore coinvolgimento di pubblici sottoservizi ed, in superficie, una maggiore interferenza sul traffico veicolare in fase di cantiere;

Considerato che, al fine di ridurre il tasso di inquinamento atmosferico, è auspicabile l'esecuzione della tecnologia del parcheggio meccanizzato rispetto a quello tradizionale a rampa;

Ritenuto opportuno non ridurre il numero dei posti auto previsti nel P.U.P. del Comune di Roma, al fine di liberare dalle auto in sosta le sedi stradali per migliorarne il transito veicolare;

Ritenuto necessario, a tal fine, concedere, ai proponenti di parcheggi interrati nel sottosuolo previsti dall'art. 9, comma 4 della legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di presentare soluzioni progettuali dei parcheggi variate rispetto a quelle previste dal P.U.P. e finalizzate al perseguimento della fattibilità tecnica e all'attuazione di soluzioni che riducano i costi, l'inquinamento e l'occupazione di spazi pubblici;

Atteso che la proposta in questione è stata approvata all'unanimità dalla IV Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 novembre 1994;

Rilevato che in data 9 novembre 1994 il Direttore della Ripartizione XIV, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore

F.to: S. Giovenali»;

Che in data 19 novembre 1994 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale Reggente

F.to: F. Lorenzetti»;

Che in data 6 febbraio 1995 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di autorizzare, in seguito alle motivazioni di cui in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/94, per le proposte di parcheggi di cui all'art. 9, comma 4 della legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni:

- 1) la traslazione dell'intervento realizzativo del parcheggio in un'area sottostante la stessa strada o strade ad essa adiacenti, fermi restando la superficie lorda massima di parcheggio ed il volume dell'intervento previsti nel P.U.P. e purché la distanza della nuova localizzazione dalla vecchia non superi ml. 100;
- 2) la riduzione della superficie dell'area di intervento e/o della superficie massima coperta con aumento della profondità del parcheggio, senza aumento del volume previsto dal P.U.P. e nel limite massimo della superficie lorda massima di parcheggio, anche trasformando la tipologia del parcheggio da tradizionale, con rampe, a meccanizzato;
- 3) la riduzione della superficie dell'area di intervento e/o della superficie massima coperta e/o del volume, con l'eventuale riduzione della superficie lorda massima di parcheggio;
- 4) le variazioni planivolumetriche, comprese quelle per le aree di accesso, senza aumento di volume e/o della superficie lorda massima di parcheggio, ferma restando la localizzazione approvata dal P.U.P.

( O M I S S I S )

Il Vice Sindaco da quindi lettura del dispositivo della soprariportata proposta, così come modificato:

«delibera di autorizzare, in seguito alle motivazioni di cui in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/94, per le proposte di parcheggi di cui all'art. 9, comma 4 della legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, ricadenti nel sottosuolo della viabilità:

- 1) la traslazione dell'intervento realizzativo in un'area sottostante la stessa strada o nella viabilità ad essa adiacente all'interno del medesimo ambito territoriale di influenza, fermo restando la superficie complessiva di parcheggio, sentito il parere delle Commissioni Consiliari Permanenti IV e V;
- 2) la riduzione della superficie dell'area di intervento e/o della superficie coperta con aumento della profondità del parcheggio nel limite massimo dei posti previsti anche trasformando la tipologia del parcheggio da tradizionale (rampe) a meccanizzato;
- 3) la riduzione della superficie dell'area di intervento e/o della superficie coperta e del volume dell'intervento interrato con riduzione di posti auto;
- 4) fermo restando la localizzazione approvata dal P.U.P. variazioni planivolumetriche, comprese quelle per le aree di accesso entro il limite massimo dei posti auto previsti;
- 5) l'accorpamento, anche parziale, a seguito di formale richiesta degli interessati, dei posti auto previsti da più interventi ricadenti nella medesima zona toponomastica di appartenenza proposti da un medesimo soggetto o da più soggetti in uno o più siti inseriti nel P.U.P. su richiesta degli stessi. L'accorpamento è approvato dalla Conferenza dei servizi interni, sentiti i pareri delle IV e V Commissioni Consiliari Permanenti.

Dall'accorpamento vanno esclusi i parcheggi della I Circostrizione che non interessano l'ambito di influenza della Stazione Termini».

La Consigliera BELVISI, fatto presente di aver sottoscritto un emendamento con il quale si intende prevenire il rischio che gli accorpamenti dei posti auto si possano produrre tutti in zone N, evidenzia l'esigenza di limitare detti accorpamenti alle sedi stradali e alle piazze, escludendo le zone N.

Rileva inoltre l'opportunità di eliminare da detto emendamento le parole "di proprietà pubblica o privata" che a suo giudizio risultano pleonastiche».

L'Assessore TOCCI dichiara di concordare con quanto espresso dalla Consigliera Belvisi, ritenendo anch'egli necessario evitare gli accorpamenti dei posti auto in zone N.

Rileva quindi l'esigenza di prevedere adeguati interventi per migliorare e comunque per non aggravare ulteriormente la situazione di quei parcheggi che, rientrando nei criteri di cui alla deliberazione n. 22/94, si trovano in zone N.

Propone pertanto di precisare nel dispositivo del provvedimento che i posti auto derivanti da accorpamento non possano essere portati in aumento a quelli previsti su parcheggi posti in zone N.

La Segreteria Generale dà quindi lettura della seguente ulteriore modifica apportata alla parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame, da inserire come penultimo comma del dispositivo:

«i posti auto derivanti dall'accorpamento non possono essere portati in aumento ai parcheggi in zona N».

Dopo di che il PRESIDENTE pone ai voti, per alzata di mano le modifiche apportate al dispositivo della proposta che risultano approvate con 32 voti favorevoli.

Viene quindi posta ai voti, per alzata di mano, la proposta n. 17/95 nel testo risultante dalle modifiche approvate:

### **Definizione delle varianti progettuali da autorizzare rispetto a quelle indicate nel P.U.P. per la realizzazione dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989 numero 122 art. 9 comma 4.**

Premesso che il Comune di Roma, con deliberazione del Commissario Straordinario numero 2671 del 3 ottobre 1989, ha adottato il Programma Urbano Parcheggi per il triennio 1989/1991, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122, e, con successive deliberazioni consiliari n. 904 del 13 dicembre 1990 e n. 442 del 17 dicembre 1991, ha adottato le revisioni a detto programma;

Che la Regione Lazio ha approvato detto programma e le revisioni dello stesso, rispettivamente con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12557 del 17 dicembre 1989, n. 2917 del 16 aprile 1991 e 3043 del 22 aprile 1992;

Che in detto programma sono inseriti interventi proposti da privati per la realizzazione, su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili (art. 9 comma 4 legge n. 122/1989), previa cessione del diritto di superficie;

Che, con l'inserimento nel programma delle proposte formulate da privati, l'Amministrazione si è comunque riservata la facoltà di definire in modo analitico gli aspetti tecnico-amministrativi, che possono, in tutto o in parte, pregiudicare la fattibilità dell'intervento sulla base dall'indagine e degli approfondimenti progettuali tipici della fase esecutiva.

Che, di conseguenza, il solo inserimento delle proposte nel Programma Urbano dei Parcheggi non ha costituito, né costituisce titolo alla realizzazione dell'opera, né pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di non dar luogo alla stessa realizzazione;

Che in conseguenza dell'approvazione regionale, è stata richiesta ai proponenti l'elaborazione dei progetti esecutivi e sono stati, a tal fine, presentati, per le successive valutazioni e determinazioni, alcuni progetti;

Rilevata, attraverso l'istruttoria dei progetti presentati l'impossibilità di realizzare numerosi parcheggi pertinenziali interrati nel sottosuolo di aree stradali, ex art. 9 comma 4 legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i dati planivolumetrici indicati nel P.U.P., per l'esistenza sia di sottoservizi, il cui spostamento vanificherebbe l'economicità dell'intervento, sia di alberature di interesse storico-ambientale, nonché di preesistenze archeologiche;

Rilevato che gli interventi nel sottosuolo di aree stradali prevedono per la maggior parte dei parcheggi la realizzazione di un solo livello e ciò per mera scelta del proponente, non supportata da alcuna ragione tecnica;

Considerato che la soluzione progettuale ad un solo livello interrato, di ridotta economicità per pari numero di posti auto in confronto a soluzioni a più livelli, interessa una maggiore area di sottosuolo pubblico e, di conseguenza, causa un maggiore coinvolgimento di pubblici sottoservizi ed, in superficie, una maggiore interferenza sul traffico veicolare in fase di cantiere;

Considerato che, al fine di ridurre il tasso di inquinamento atmosferico, è auspicabile l'esecuzione della tecnologia del parcheggio meccanizzato rispetto a quello tradizionale a rampa;

Ritenuto opportuno non ridurre il numero dei posti auto previsti nel P.U.P. del Comune di Roma, al fine di liberare dalle auto in sosta le sedi stradali per migliorarne il transito veicolare;

Ritenuto necessario, a tal fine, concedere, ai proponenti di parcheggi interrati nel sottosuolo previsti dall'art. 9, comma 4 della legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di presentare soluzioni progettuali dei parcheggi variate rispetto a quelle previste dal P.U.P. e finalizzate al perseguimento della fattibilità tecnica e all'attuazione di soluzioni che riducano i costi, l'inquinamento e l'occupazione di spazi pubblici;

Atteso che la proposta in questione è stata approvata all'unanimità dalla IV Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 novembre 1994;

Rilevato che in data 9 novembre 1994 il Direttore della Ripartizione XIV, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore

F.to: S. Giovenali»;

Che in data 19 novembre 1994 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale Reggente

F.to: F. Lorenzetti»;

Che in data 6 febbraio 1995 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di autorizzare, in seguito alle motivazioni di cui in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/94, per le proposte di parcheggi di cui all'art. 9, comma 4 della legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, ricadenti nel sottosuolo della viabilità:

1) la traslazione dell'intervento realizzativo in un'area sottostante la stessa strada o nella viabilità ad essa adiacente all'interno del medesimo ambito territoriale di influenza, fermo restando la superficie complessiva di parcheggio, sentito il parere delle Commissioni Consiliari Permanenti IV e V;

2) la riduzione della superficie dell'area di intervento e/o della superficie coperta con aumento della profondità del parcheggio nel limite massimo dei posti previsti anche trasformando la tipologia del parcheggio da tradizionale (rampe) a meccanizzato;

3) la riduzione della superficie dell'area di intervento e/o della superficie coperta e del volume dell'intervento interrato con riduzione di posti auto;

4) fermo restando la localizzazione approvata dal P.U.P. variazioni planivolumetriche, comprese quelle per le aree di accesso entro il limite massimo dei posti auto previsti;

5) l'accorpamento, anche parziale, a seguito di formale richiesta degli interessati, dei posti auto previsti da più interventi ricadenti nella medesima zona toponomastica di appartenenza proposti da un medesimo soggetto o da più soggetti in uno o più siti inseriti nel P.U.P. su richiesta degli stessi. L'accorpamento è approvato dalla Conferenza dei servizi interni, sentiti i pareri delle IV e V Commissioni Consiliari Permanenti.

I posti auto derivanti dall'accorpamento non possono essere portati in aumento ai parcheggi in zona «N».

Dall'accorpamento vanno esclusi i parcheggi della I Circoscrizione che non interessano l'ambito di influenza della Stazione Termini.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori Aversa, Foschi e Santillo, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 32 voti favorevoli.

La presente deliberazione assume il n. 55.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

( O M I S S I S )

**IL PRESIDENTE**

**E. GASBARRA - A. BALDONI - L. LAURELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

**V. GAGLIANI CAPUTO**

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.  
Inviata al CO.RE.CO. il .....

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**27 febbraio 1995**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
.....